



## ACQUA CAMPANIA S.p.A.

### AGGIORNAMENTO DEL 15/11/2017

Procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 123, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "Piano degli interventi per il miglioramento del sistema idrico regionale. Ristrutturazione delle opere più vetuste dell'Acquedotto Campano. Ristrutturazione statica del serbatoio S. Rocco e adeguamento dell'adduzione alla Centrale di Mugnano.

CUP: B61E16000770002

CIG: 7137108FD3

### QUESITI

In riferimento a richieste di chiarimenti pervenuteci si riportano di seguito le domande con le relative risposte.

#### **ERRATA CORRIGE**

Si precisa che è stata corretta la risposta precedentemente resa al chiarimento n. 2, errata nella sua originaria formulazione per un mero disguido. In proposito dunque, deve tenersi conto della risposta quale resa e specificata nella attuale formulazione, che supera e sostituisce il precedente.

- **CHIARIMENTO N. 1**

#### **DOMANDA**

“E' possibile partecipare alla gara in oggetto avendo la categoria OG11 III bis in sostituzione della OS30 III essendo categorie similari.”

#### **RISPOSTA**

Si conferma che l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori nella categoria OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM MIT 10 novembre 2016, n. 248.

- **CHIARIMENTO N. 2**

#### **DOMANDA**

“La sottoscritta impresa partecipa alla procedura in oggetto quale consorziata designata del consorzio stabile di cui fa parte e chiede se i requisiti di possesso di

- Certificazione in accordo alla norma ISO 14001/2004 relativamente al Sistema di Gestione Ambientale (SGA);
- Certificazione in accordo alla norma OHSAS 18001 relativamente al Sistema Salute e Sicurezza.

Possono essere posseduti in capo alla sottoscritta impresa ..... esecutrice dei lavori e non in capo al

consorzio stabile.”

#### **RISPOSTA**

Con riferimento al possesso delle certificazioni ISO 14001/2004 e OHSAS 18001 richiesto dalla *lex specialis* di gara, si precisa che alla procedura in oggetto si applica il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato ad opera del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. “decreto correttivo”), e dunque, tra l’altro, la nuova formulazione dell’art. 47 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 che, sul punto, al comma 2 stabilisce oggi che *“I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. (...)”*

- **CHIARIMENTO N. 3**

#### **DOMANDA**

“La scrivente ..... in riferimento alla gara in oggetto, fa presente che c’è discrasia tra l’elaborato PSC.ALL.4 computo metrico dettagliato dei costi della sicurezza il cui importo è di €462.235,30 ed il bando e disciplinare dove gli oneri per la sicurezza ammontano ad €115.704,07.”

#### **RISPOSTA**

Si precisa che gli “oneri di sicurezza non soggetti a ribasso” ammontano ad €115.704,07 come riportato nel bando e disciplinare di gara. Il dettaglio degli oneri di sicurezza è riportato nell’elaborato EC.07, “Stima dell’incidenza della Sicurezza”. L’elaborato all.4 al PSC è stato pubblicato erroneamente ed è pertanto escluso dalla documentazione di gara.

- **CHIARIMENTO N. 4**

#### **DOMANDA**

“Si chiede in merito alla gara di cui in oggetto, essendo in possesso di categoria OG6 IV-BIS e partecipando in ATI verticale con la categ. OS30, se subappalto il 30% della mia categoria OG6, si specifica un solo nome del subappaltatore o richiedete (terna subappaltatori) visto che, comunque siamo sotto soglia comunitaria, e poi le lavorazioni vanno specificate oppure no?”

#### **RISPOSTA**

Alla luce delle caratteristiche e degli importi dei lavori oggetto del bando di gara, non sussiste l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- **CHIARIMENTO N. 5**

#### **DOMANDA**

“La scrivente Impresa di costruzioni ..... interessata a presentare offerta per la procedura di gara in oggetto, pone a codesta Stazione Appaltante i seguenti quesiti di natura amministrativa:

1. Con riferimento al requisito di qualificazione richiesto OS30 cl.III, si chiede se lo stesso è soddisfatto anche possedendo la cat. OG11 di classifica adeguata, secondo quanto disposto dall’art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010;
2. Nel caso di partecipazione in forma di Associazione temporanea di imprese (ATI) di tipo orizzontale tra due operatori economici, si chiede se le certificazioni ISO 14001/2004 ed OHSAS 18001, richieste ai fini della partecipazione, siano possedute necessariamente sia dalla mandataria che dalla mandante, oppure se la sola qualificazione della mandataria è sufficiente;
3. Si chiede se le certificazioni ISO 14001/2004 ed OHSAS 18001, richieste per la partecipazione, possono essere oggetto di avvalimento.”

#### **4. RISPOSTA**

1. Vedi risposta al chiarimento 1.
2. Il possesso delle certificazioni ISO 14001/2004 e OHSAS 18001 deve essere dichiarato, attraverso la compilazione del modello DGUE (come indicato all’articolo 6.1 lettere a.1) e a.8) del

“Disciplinare di Gara” e dal successivo articolo 7.1) da ciascuno degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento Temporaneo.

3. Le suddette certificazioni di qualità richieste in gara possono essere oggetto di avvalimento.

• **CHIARIMENTO N. 6**

**DOMANDA**

La scrivente società essendo in possesso di regolare attestazione SOA per la categoria OG6 a classifica IV-bis e OG11 a classifica IV, volendo partecipare alla gara in oggetto, chiede se con i seguenti requisiti, ovvero:

- la categoria OG6 classifica V sarà coperta per l'intero importo con un ATI;
- la categoria OS30 classifica III sarà coperta con la categoria posseduta OG11 classifica IV, può formulare la propria offerta, così come esplicitamente richiesto nel bando/disciplinare.

**RISPOSTA**

In risposta al quesito formulato dal Concorrente, si conferma che:

- fermo restando che i requisiti richiesti dalla lex specialis di gara dovranno essere dichiarati e dimostrati secondo quanto indicato al punto 4.3 lettera a), al punto 6.1 ed al punto 7.8 del “Disciplinare di Gara” conformemente a quanto previsto in materia dalle norme vigenti in materia di cui al D. Lgs. 50/2016, è possibile qualificarsi nella categoria OG6 indicata in bando anche a mezzo di raggruppamento temporaneo di imprese;
- vedi risposta al chiarimento n. 1.

• **CHIARIMENTO N. 7**

**DOMANDA**

In caso di partecipazione alla procedura in oggetto in forma di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. c), si chiede se i requisiti richiesti al punto 4.3 lettera b) ovvero:

Certificazioni di qualità in corso di validità:

- certificazione in accordo alla norma ISO 9001/2008 relativamente al Sistema di Gestione Qualità (SGQ);
- certificazione in accordo alla norma ISO 14001/2004 relativamente al Sistema di Gestione Ambientale (SGA);
- certificazione in accordo alla norma OHSAS 18001 relativamente al Sistema Salute e Sicurezza; possano essere dimostrati in capo alla/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dei lavori in sede di offerta oppure debbano essere necessariamente posseduti direttamente in capo al Consorzio.

**RISPOSTA**

Vedi risposta al chiarimento n. 2.

• **CHIARIMENTO N. 8**

**DOMANDA**

La sottoscritta impresa vorrebbe partecipare alla gara in oggetto in A.T.I. da costituirsi tra due imprese. Qualora solo una delle due imprese facenti parte dell'Ati fosse in possesso delle certificazioni ISO 14001/2004 e OHSAS 18001, vista la possibilità di ricorrere all'avvalimento come indicato al chiarimento 4 punto 3, l'impresa che NON è in possesso di dette certificazioni può avvalersi dell'altra impresa facente parte dell'ati?

**RISPOSTA**

Le suddette certificazioni di qualità richieste in gara possono essere oggetto di avvalimento anche nei confronti di altra impresa facente parte dell'A.T.I., anche alla luce delle previsioni in tema di avvalimento di cui all'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 e così applicabile alla procedura di gara in oggetto.

• **CHIARIMENTO N. 9**

**DOMANDA**

1. Con riferimento al requisito di qualificazione richiesto OG6 cl. V per le lavorazioni di cui

all'importo di euro 4.106.834,54, si chiede se lo stesso può essere soddisfatto dalla scrivente utilizzando il proprio requisito cat. OG6 IV per coprire l'importo di euro 2.582.000, mentre la restante parte pari ad euro 1.524.834,54 (4.106.834,54 - 2.582.000) secondo quanto disposto dall'art. 89 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 utilizzando l'istituto dell'avvalimento parziale tramite altra impresa ausiliaria in possesso di qualificazione OG6 cl IV.

2. Nella possibilità di poter partecipare con l'avvalimento frazionato utilizzando i requisiti propri in aggiunta a quelli della ausiliaria per coprire l'importo di una categoria come chiesto al punto precedente, si chiede se anche la ditta ausiliaria deve essere in possesso delle certificazioni ISO 14001/2004 ed OHSAS 18001?

#### **RISPOSTA**

In risposta al quesito formulato dal Concorrente, si conferma che:

1. Il requisito di qualificazione richiesto in gara può essere oggetto di avvalimento;
2. Ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico ausiliario del concorrente deve dimostrare in ogni caso il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché i requisiti tecnici e delle risorse (v. art. 83, comma 1, lett. b) e c), del medesimo decreto) oggetto dell'avvalimento.

- **CHIARIMENTO N. 10**

#### **DOMANDA**

Vi contatto per un chiarimento per la gara in oggetto, pertanto chiedo se anche l'impresa associata deve possedere obbligatoriamente l'ISO 14001/2004 e il 18001.

#### **RISPOSTA**

Il possesso delle certificazioni ISO 14001/2004 e OHSAS 18001 deve essere dichiarato, attraverso la compilazione del modello DGUE (come indicato all'articolo 6.1 lettere b.1) e b.8) del "Disciplinare di Gara" e dal successivo articolo 7.1) da ciascuno degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento Temporaneo.

- **CHIARIMENTO N. 11**

#### **DOMANDA**

La scrivente, per la procedura in oggetto, chiede se è possibile ricevere gli elaborati grafici in dwg editabili

#### **RISPOSTA**

"I documenti di gara, inclusi gli elaborati grafici del Progetto Esecutivo dei lavori, sono solo quelli disponibili per un accesso, gratuito, illimitato e diretto presso il sito [www.acquacampania.com](http://www.acquacampania.com)"

- **CHIARIMENTO N. 12**

#### **DOMANDA**

La sottoscritta impresa interessata alla partecipazione alla gara in oggetto, in forma di R.T.I. da costituirsi tra più imprese, in particolare tra n° 4 (quattro) imprese.

Nel caso che solo una delle quattro imprese facenti parte dell'R.T.I. fosse in possesso delle certificazioni ISO 14001/2004 e OHSAS 18001, considerato la possibilità di ricorrere all'avvalimento, le tre imprese che NON SONO IN POSSESSO di dette certificazioni, possono avvalersi (mediate contratti di avvalimento) dei requisiti dell'unica impresa facente parte dell'R.T.I. e in possesso di tali certificazioni?

#### **RISPOSTA**

Si precisa che il divieto stabilito all'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui "*In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente (...)*" si applica anche alle ipotesi di avvalimento all'interno di un medesimo raggruppamento.

- **CHIARIMENTO N. 13**

#### **DOMANDA**

1. Nell'analisi prezzo allegate è presente la voce NP\_AI-013 la quale non è presente nel computo metrico posto a base di gara e non ci sono elaborati grafici a cui fa riferimento, per quale motivo?
2. Nell'analisi prezzo allegate è presente la voce NP\_AI-013, negli elaborati grafici non riusciamo a trovare riscontro con le caratteristiche tecniche dei materiali da installare e la precisa localizzazione, si prega, cortesemente, di precisarla;
3. L'analisi NP\_OC-018 riporta una passerella portacavi 75x75mm nella tavola relativa all'impianto di estrazione aria non è evidenziata la posizione e la precisa localizzazione, si prega di precisare tali caratteristiche;
4. La voce NP\_AE-012 che riguarda l'implementazione del sistema di telecontrollo non riusciamo a trovare nessun riscontro tra gli elaborati tecnici del sistema esistente e della reale integrazione, si chiede gentilmente di specificare tali caratteristiche;

#### **RISPOSTA**

Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato, le Analisi Nuovi Prezzi e il Computo Metrico non sono documenti allegati al Contratto.

In particolare l'Analisi del prezzo NP\_AI-013 si riferisce ad un prezzo non presente in Elenco Prezzi. La passerella porta cavi relativa al Prezzo NP\_OC-018 è collocata nella camera di manovra e nelle intercapedini. E' funzionale principalmente al sistema di ventilazione.

L'integrazione del sistema di telecontrollo con il sistema esistente (estraneo al sito dei lavori) avverrà a cura esclusiva di Acqua Campania. Si precisa altresì che le Schede per l'implementazione del sistema si devono considerare comprensive di Quadro, PLC, UPS e accessori di comunicazione LTE.

- **CHIARIMENTO N. 14**

#### **DOMANDA**

Chiedo chiarimento riguardo al sopralluogo pertanto, nel caso di un ATI chiedo se è sufficiente solo la capogruppo o è obbligatorio anche la presenza delle associati.

#### **RISPOSTA**

Si riporta quanto indicato all'articolo 3 punto 3.4 del "Disciplinare di Gara"

"In caso di raggruppamento temporaneo, G.E.I.E., aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

....

Nel caso in cui un operatore economico abbia provveduto ad effettuare il sopralluogo individualmente e, pertanto, in assenza delle deleghe di tutti gli operatori economici con i quali successivamente si determini a partecipare alla procedura di gara in raggruppamento temporaneo, G.E.I.E., aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo dal medesimo effettuato sarà considerato valido ed efficace ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto a pena di esclusione dal presente art. 3.4 e dal successivo art. 3.5 del presente Disciplinare di gara nei confronti del raggruppamento temporaneo, G.E.I.E., aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario partecipante, purché tra la documentazione amministrativa da presentare ai sensi dell'art. 6 del presente Disciplinare venga inserita una apposita ratifica del sopralluogo effettuato da rendersi da parte di ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio che partecipano alla gara e che non abbiano provveduto a rilasciare preventivamente la delega."

- **CHIARIMENTO N. 15**

#### **DOMANDA**

Il sottoscritto ..... formula i seguenti quesiti:

1. Nel serbatoio non parrebbe essere presente una stazione di clorazione, ma l'acqua addotta alla stessa è già clorata da qualche altra parte?
2. Le tubazioni di distribuzione del DN 700, a valle dal serbatoio, sono in qualche modo

interconnesse? se fosse così, è possibile avere uno schema di questa interconnessione?

3. Una delle tubazioni DN 700 in uscita dal serbatoio è collegata con il sollevamento di Mugnano; l'altra, invece, dove recapita?
4. Il volume in transito nel sistema San Rocco-Mugnano pari a circa 65.000 mc nelle 24 ore del periodo estivo (luglio 2014) è afferente solo alla portata dell'unico DN 700 che recapita a Mugnano; in caso affermativo, qual è il volume addotto dall'altra distribuzione che non recapita a Mugnano?

**RISPOSTA**

Le acque sono già idonee alla distribuzione per uso potabile.

Le condotte DN 700 a valle del serbatoio non sono interconnesse.

La seconda condotta DN 700 ha sole funzioni di collegamento di emergenza con altri sistemi regionali.

La seconda condotta ha funzioni sono emergenziali di adduzione dal serbatoio.

- **CHIARIMENTO N. 16**

**DOMANDA**

Con la presente si chiede se è possibile partecipare in ATI verticale per la categoria OG6 e subappaltando per intero la OS30 visto che è inferiore al 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

**RISPOSTA**

Ai sensi degli artt. 89, comma 11, 105, comma 5, e 216, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché degli artt. 1 e 2 del DM del Ministero per le infrastrutture e i trasporti 10 novembre 2016, n. 248, la categoria OS30 è ricompresa tra le opere "(...) per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione per la loro esecuzione" (v. artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, del citato DM n. 248/2016).

Ciò posto, sulla base di quanto disposto dalle norme suddette, ove tali specifiche opere abbiano un valore superiore al 10% dell'importo totale dei lavori da appaltare - come nella fattispecie accade per la OS30 relativa all'affidamento di che trattasi - esse non possono essere subappaltate in una misura superiore al 30% e non possono essere oggetto di avvalimento (cfr. citati artt. 89, comma 11, 105, comma 5, e 216, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché artt. 1 e 2 del DM del Ministero per le infrastrutture e i trasporti 10 novembre 2016, n. 248).

- **CHIARIMENTO N. 17**

**DOMANDA**

Con la presente si chiede se è possibile partecipare in ATI con categoria OG6 coperta per intero importo e con Classifica OS30 II in quanto:

IMPORTO OS30 879.000,00 \* 30%(SUBAPPALTO) = 879.000,00 - 263.700,00 = € 615.300,00  
CATEGORIA OS30 II = 516.000,00 \* 20% (INCREMENTO CATEGORIA) = 619.200,00.

**RISPOSTA**

Si conferma che l'impresa qualificata nella categoria OS 30 può partecipare alle gare ed eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto in base al disposto dell'art. 61 comma 2 del d.P.R. 207/2010

- **CHIARIMENTO N. 18**

**DOMANDA**

Si chiede conferma, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 61 comma 2 del d.P.R. 207/2010 che stabilisce che "La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto..."; che per la realizzazione delle opere rientranti nella categoria OG6 sia sufficiente la qualificazione in categoria OG6 per la classifica IV-bis e non sia necessaria una qualificazione in categoria OG6 classifica V, come indicato nei documenti di gara. Infatti, la classifica IV-bis incrementata di un quinto così come previsto dalla normativa vigente, consente la realizzazione di lavori fino all'importo di €4.200.000,00 e le lavorazioni di cui

in oggetto prevedono lavori rientranti nella categoria OG6 per un importo di €4.106.834,53.

Pertanto, si chiede altresì conferma, che sia possibile partecipare alla gara essendo in possesso di qualificazione per la categoria OG11 - Classifica IV e ricorrendo all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la categoria OG6, avvalendosi di una impresa ausiliaria in possesso di qualificazione per la categoria OG6 in classifica IV-bis..

**RISPOSTA**

In risposta al quesito formulato dal Concorrente in merito alla possibilità di partecipare alla gara essendo in possesso di qualificazione per la categoria OG11 - Classifica IV vedi risposta al chiarimento n. 1.

In merito alla possibilità di partecipare ricorrendo all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la categoria OG6, avvalendosi di una impresa ausiliaria in possesso di qualificazione per la categoria OG6 in classifica IV-bis si conferma la previsione dell'art. 61 comma 2 del d.P.R. 207/2010 che stabilisce che "La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

- **CHIARIMENTO N. 19**

**DOMANDA**

Dagli elaborati progettuali acquisiti, e dal successivo sviluppo contabile, in merito alle apparecchiature idrauliche è emersa una mancanza nel computo metrico estimativo di circa 350.000,00 Euro di apparecchiature da installare per allestire la nuova camera di manovra del serbatoio come previsto da progetto. Poiché tale importo e tutte le apparecchiature che lo compongono sono previste nel prezzo NP\_AI-013 presente nelle analisi NP di progetto, riscontrabile altresì nella tavola B.07, ma di fatto non presenti nel Computo Metrico, si chiedeva se tale lavorazione è comunque prevista (ed in tal caso va giustificata l'incongruenza economica), o è stata successivamente eliminata.

**RISPOSTA**

Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato, le Analisi Nuovi Prezzi e il Computo Metrico non sono documenti allegati al Contratto.

In particolare l'Analisi del prezzo NP\_AI-013 si riferisce ad un prezzo non presente in Elenco Prezzi. Ai fini della formulazione dell'offerta i concorrenti devono riferirsi agli elaborati allegati al contratto.

- **CHIARIMENTO N. 20**

**DOMANDA**

In riferimento alla gara di appalto in oggetto, relativamente alla Relazione Tecnica e descrittiva sulle migliorie offerte da inserire nella Busta - Offerta Tecnica di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a) del Disciplinare di Gara, con la presente si chiede conferma che eventuali mascherina ed indice non concorrono al numero massimo di 30 cartelle (facciate) previste.

**RISPOSTA**

In risposta al quesito formulato dal Concorrente si conferma che eventuali mascherina ed indice non concorrono al numero massimo di 30 cartelle (facciate) previste.